

(N. 1612)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 luglio 1956 (V. Stampato N. 1418)*

**d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, BADALONI Maria,
DAL CANTON Maria Pia, BUZZI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1956

Istituzione delle scuole elementari carcerarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, di cui all'articolo 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna provincia speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale è stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.

Art. 2.

La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esa-

mi e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

I maestri vincitori, di cui al primo comma, vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia con l'obbligo di permanenza nella stessa sede per almeno cinque anni.

Art. 3.

Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnan-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te del ruolo normale, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale medesimo.

Il trattamento economico è quello previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli insegnanti iscritti negli speciali ruoli transitori delle scuole elementari carcerarie, dopo i cinque anni di permanenza nella sede, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, possono su domanda, chiedere il passaggio dal ruolo speciale transitorio delle scuole carcerarie al ruolo normale, per sedi diverse da quelle dei Comuni capoluoghi di provincia.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire mediante decreto le modalità di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale.

All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.

Art. 5.

La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'articolo 1, è di dieci mesi e non è legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale.

Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale in-

segnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136, 139, 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.

Art. 6.

Nella prima attuazione dell'articolo 2, il contingente di posti costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni provincia sarà conferito mediante concorso riservato per esami e titoli di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, che alla data del bando abbiano prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.

Gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 aprile 1948, n. 830, ratificato con modificazioni dalla legge 5 aprile 1950, n. 191.

La nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre 1957.

Art. 7.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con normale stanziamento di bilancio.

Art. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge.

Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata.